

EMENDAMENTO 82

presentato da Martine Roure e Wolfgang Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo PSE, Ewa Klamt e Herbert Reul, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione

A6-0365/2005

di Alexander Nuno Alvaro

Conservazione dei dati trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

Proposta di direttiva (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 82
ARTICOLO 7 BIS (nuovo)

Articolo 7 bis

Protezione e sicurezza dei dati

Fatte salve le disposizioni adottate in conformità della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2002/58/CE, ogni Stato membro provvede a che i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione rispettino, come minimo, i seguenti principi di sicurezza dei dati per quanto concerne i dati conservati in conformità della presente direttiva:

- a) i dati conservati sono della stessa qualità e sono soggetti alla stessa sicurezza e tutela dei dati in rete;*
- b) i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a tutelarli da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, o da un immagazzinamento, trattamento, accesso o da una divulgazione non autorizzati o illegali;*
- c) i dati sono soggetti a adeguate misure tecniche e organizzative intese a garantire che l'accesso ai dati venga effettuato*

*soltanto da persone autorizzate; e
d) i dati vengono distrutti alla fine del
periodo di conservazione, fatta eccezione
per quelli consultati e preservati.*

Or. en

7.12.2005

A6-0365/83

EMENDAMENTO 83

presentato da Martine Roure e Wolfgang Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo PSE, Ewa Klant e Herbert Reul, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione

A6-0365/2005

di Alexander Nuno Alvaro

Conservazione dei dati trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

Proposta di direttiva (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 83
ARTICOLO 8

Gli Stati membri provvedono affinché i dati siano conservati conformemente alla presente direttiva in modo che essi, e ogni altra informazione necessaria ad essi collegata, possano essere trasmessi immediatamente alle autorità competenti su loro richiesta.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati ***di cui all'articolo 4*** siano conservati conformemente alla presente direttiva in modo che essi, e ogni altra informazione necessaria ad essi collegata, possano essere trasmessi immediatamente alle autorità competenti su loro richiesta.

Or. en

EMENDAMENTO 84

presentato da Martine Roure e Wolfgang Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo PSE, Ewa Klant e Herbert Reul, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione**A6-0365/2005****di Alexander Nuno Alvaro**

Conservazione dei dati trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

Proposta di direttiva (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

 Testo della Commissione

 Emendamento del Parlamento

Emendamento 84
ARTICOLO 8 BIS (nuovo)

Articolo 8 bis

Autorità di controllo

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità pubbliche quali responsabili del controllo dell'applicazione sul suo territorio delle disposizioni adottate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 7 bis della presente direttiva per quanto concerne la sicurezza dei dati conservati. Dette autorità possono essere le stesse autorità di cui all'articolo 28 della direttiva 94/46/CE.

2. Le autorità in parola esercitano in totale indipendenza le funzioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

7.12.2005

A6-0365/85

EMENDAMENTO 85

presentato da Martine Roure e Wolfgang Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo PSE, Ewa Klamt e Herbert Reul, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione

A6-0365/2005

di Alexander Nuno Alvaro

Conservazione dei dati trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

Proposta di direttiva (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 85
ARTICOLO 10

Articolo 10

soppresso

Costi

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione ottengano il rimborso dei costi supplementari comprovati da essi sostenuti per adempiere agli obblighi ad essi incombenti in virtù della presente direttiva.

Or. en

7.12.2005

A6-0365/86

EMENDAMENTO 86

presentato da Martine Roure e Wolfgang Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo PSE, Ewa Klant e Herbert Reul, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione

A6-0365/2005

di Alexander Nuno Alvaro

Conservazione dei dati trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

Proposta di direttiva (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 86

ARTICOLO 11

Articol 15, paragrafo 1 bis (direttiva 2002/58/CE)

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica *agli obblighi relativi alla conservazione di dati a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati gravi, come il terrorismo e la criminalità organizzata, risultanti dalla direttiva 2005/./CE.*

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica *ai dati la cui conservazione è specificamente prevista dalla direttiva 2005/./CE ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva.*

Or. en

EMENDAMENTO 87

presentato da Martine Roure e Wolfgang Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo PSE, Ewa Klamt e Herbert Reul, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione

A6-0365/2005

di Alexander Nuno Alvaro

Conservazione dei dati trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

Proposta di direttiva (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 87
ARTICOLO 11 BIS (nuovo)

Articolo 11 bis

Future misure

- 1. Uno Stato membro che si trovi ad affrontare circostanze particolari che giustificano una proroga, per un periodo limitato, del periodo massimo di conservazione di cui all'articolo 7 può adottare le necessarie misure. Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e informa gli altri Stati membri delle misure adottate in virtù del presente articolo, motivandone l'introduzione.***
- 2. Entro sei mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1 la Commissione approva o respinge le misure nazionali in questione, dopo aver accertato se costituiscono o meno un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione occulta degli scambi fra gli Stati membri e se rappresentino o meno un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In assenza di decisione da parte della Commissione entro tale periodo, le misure nazionali si considerano approvate.***

3. Quando le misure nazionali di uno Stato membro in deroga alle disposizioni della presente direttiva sono approvate conformemente al paragrafo 2, la Commissione può valutare se proporre un adeguamento della presente direttiva.

Or. en

EMENDAMENTO 88

presentato da Martine Roure e Wolfgang Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo PSE, Ewa Klamt e Herbert Reul, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione**A6-0365/2005****di Alexander Nuno Alvaro**

Conservazione dei dati trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

Proposta di direttiva (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 88
ARTICOLO 11 TER (nuovo)

*Articolo 11 ter**Ricorsi giurisdizionali,
responsabilità e sanzioni*

1. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le misure nazionali di attuazione del capo III della direttiva 95/46/CE in materia di ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni siano pienamente attuate con riferimento al trattamento di dati nel quadro della presente direttiva.

2. In particolare, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che l'accesso o il trasferimento intenzionale di dati conservati in conformità della presente direttiva, che non sia autorizzato dalle disposizioni nazionali di attuazione della stessa, sia passibile di sanzioni, segnatamente a carattere amministrativo o penale, che sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en

7.12.2005

A6-0365/89

EMENDAMENTO 89

presentato da Martine Roure e Wolfgang Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo PSE, Ewa Klant e Herbert Reul, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione

A6-0365/2005

di Alexander Nuno Alvaro

Conservazione dei dati trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

Proposta di direttiva (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 89
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

1. Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto degli elementi statistici ad essa forniti ai sensi dell'articolo 9, una valutazione dell'applicazione della presente direttiva e del suo impatto sugli operatori economici e sui consumatori, allo scopo di determinare se è necessario modificare le disposizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda **il periodo** di conservazione di cui all'articolo 7.

1. Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto **degli ulteriori sviluppi delle tecnologie della comunicazione elettronica e** degli elementi statistici ad essa forniti ai sensi dell'articolo 9, una valutazione dell'applicazione della presente direttiva e del suo impatto sugli operatori economici e sui consumatori, allo scopo di determinare se è necessario modificare le disposizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda **le categorie di dati di cui all'articolo 4 e i periodi** di conservazione di cui all'articolo 7. **I risultati della valutazione sono messi a disposizione del pubblico.**

Or. en

EMENDAMENTO 90

presentato da Martine Roure e Wolfgang Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo PSE, Ewa Klant e Herbert Reul, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione**A6-0365/2005****di Alexander Nuno Alvaro**

Conservazione dei dati trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

Proposta di direttiva (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 90

ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [al più tardi ***15 mesi dopo la*** sua adozione]. Comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ***e una tavola di concordanza fra le disposizioni e la direttiva.***

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro al più tardi ***18 mesi dalla*** sua adozione. Comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

EMENDAMENTO 91

presentato da Martine Roure e Wolfgang Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo PSE, Ewa Klant e Herbert Reul, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione

A6-0365/2005

di Alexander Nuno Alvaro

Conservazione dei dati trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

Proposta di direttiva (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 91

ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Ogni Stato membro ha facoltà, per un periodo fino a 18 mesi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1, di differire l'applicazione della presente direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet. Uno Stato membro che intenda avvalersi del presente paragrafo ne dà notifica alla Commissione con una dichiarazione all'atto dell'adozione della presente direttiva. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

7.12.2005

A6-0365/92

EMENDAMENTO 92

presentato da Martine Roure e Wolfgang Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo PSE, Ewa Klamt e Herbert Reul, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione

A6-0365/2005

di Alexander Nuno Alvaro

Conservazione dei dati trattati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

Proposta di direttiva (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 92
ALLEGATO

Allegato

soppresso

Tipi di dati da conservare per ciascuna delle categorie definite all'articolo 4 della presente direttiva.

(a) Dati necessari per rintracciare ed identificare la fonte di una comunicazione:

(1) Telefonia di rete fissa:

(a) numero telefonico chiamante;

(b) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato;

(2) Telefonia mobile:

(a) numero telefonico chiamante;

(b) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato;

(3) Accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet:

(a) indirizzo del Protocollo Internet (IP), dinamico o statico, assegnato dal fornitore dell'accesso Internet a una comunicazione;

(b) identificativo dell'utente (User ID) della fonte della comunicazione;

(c) etichetta di connessione (connection label) o numero telefonico attribuito a qualsiasi comunicazione entrante nella rete telefonica pubblica;

(d) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato al quale al momento della comunicazione sono stati attribuiti l'indirizzo IP, la connection label o lo User ID.

b) Dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione:

(1) Telefonia di rete fissa:

(a) numeri di telefono chiamati;

(b) nomi e indirizzi degli abbonati o degli utenti registrati;

(2) Telefonia mobile:

(a) numeri di telefono chiamati;

(b) nomi e indirizzi degli abbonati o degli utenti registrati;

(3) Accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet:

(a) connection label o User ID dei previsti destinatari di una comunicazione;

(b) nomi e indirizzi degli abbonati o degli utenti registrati che sono i destinatari previsti della comunicazione.

c) Dati necessari per determinare la data, l'ora e la durata di una comunicazione:

(1) Telefonia di rete fissa e telefonia mobile:

(a) data e ora dell'inizio e della fine della comunicazione.

(2) Accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet:

(a) data e ora del log-in e del log-off delle sessioni Internet in base a un determinato fuso orario.

d) Dati necessari per determinare il tipo di comunicazione:

(1) Telefonia di rete fissa:

(a) servizio telefonico utilizzato, ad es. voce, conferenza telefonica, fax e servizi di messaggia.

(2) Telefonia mobile:

(a) servizio telefonico utilizzato, ad es. voce, conferenza telefonica, Short Message Service (SMS), Enhanced Media Service (EMS) o Multi-Media Service (MMS).

e) Dati necessari per determinare il dispositivo di comunicazione o quello che si presume essere il dispositivo di comunicazione:

(1) Telefonia mobile:

(a) International Mobile Subscriber Identity (IMSI) del chiamante e del chiamato;

(b) International Mobile Equipment Identity (IMEI) del chiamante e del chiamato.

(2) Accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet:

(a) numero telefonico chiamante per l'accesso commutato (dial-up access);

(b) digital subscriber line (DSL) o un altro identificatore finale di chi è all'origine della comunicazione;

(c) indirizzo MAC (media access control) o altro identificatore macchina di chi è all'origine della comunicazione.

f) Dati necessari per determinare l'ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile:

(1) etichetta di ubicazione (Cell ID) all'inizio e alla fine della comunicazione;

(2) mappatura dei dati fra le Cell ID e la relativa posizione geografica all'inizio e alla fine della comunicazione.

Or. en